

Normativa e prassi

Sp e beni ai soci con sconto fiscale: ok al comportamento concludente

2 Maggio 2017

La soluzione riguarda i soggetti impossibilitati a esercitare l'opzione in Unico 2016 per assenza della specifica sezione in cui esporre i dati dell'assegnazione agevolata

Thumbnail
Image not found or type unknown

Con la **risoluzione 54** del 2 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità con le quali le società di persone, poste in liquidazione nel corso del 2016, possono esercitare l'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci (articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015).

La norma ha introdotto - per le società di persone che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri - un regime opzionale di tassazione agevolata per l'assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili aziendali, con esclusione di quelli strumentali.

L'agevolazione consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8% (ovvero al 10,5%, per le società considerate non operative).

Nella paragrafo 5 della **circolare 26/2016**, era stato chiarito che l'esercizio di tale opzione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.

Tuttavia, le società di persone che sono state poste in liquidazione nel 2016, ai fini dichiarativi devono necessariamente utilizzare - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Dpr 322/1998, per il periodo infrannuale - il modello "vecchio", ossia "Unico Sp 2016" che, nel quadro RQ, non prevede la sezione per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, rendendo di fatto impossibile l'esercizio dell'opzione in dichiarazione.

Per sopperire a tale lacuna^[1], con il documento di prassi in esame, l'Agenzia delle Entrate, a parziale modifica di quanto detto nella circolare 26/2016, ritiene che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del "comportamento concludente" (articolo 1, comma 1, Dpr

442/1997), secondo cui *“l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”*.

Ne consegue che, per le società di persone che hanno cessato l’attività nel corso del 2016, l’opzione si considera validamente esercitata a condizione che:

- siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento
- sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta^[2].

In siffatte ipotesi, la società è comunque tenuta a redigere un prospetto di raccordo – contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la definizione dell’opzione – che potrà essere inviato all’ufficio territorialmente competente oppure conservato ed esibito a richiesta degli organi di controllo.

[1] Tale “lacuna” è obbligata, in quanto, in generale, le novità normative entrate in vigore in un’annualità (ad esempio, nel 2016) trovano necessariamente spazio nei modelli dichiarativi approvati l’anno successivo (ossia, nel 2017).

[2] A tal proposito, la circolare 26/2016 precisa che il 60% dell’imposta sostitutiva dovuta va versata entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, secondo le modalità previste dal Dlgs 241/1997.

di

Marco Denaro

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sp-e-beni-ai-soci-sconto-fiscale-ok-al-comportamento>